SO.MI.CA. S.p.A
Società Unipersonale
Sede legale: P.zza Roma, 1 - 09013 - Carbonia (CI)
Sede operativa - amministrativa: Via Lubiana, n. 348 09013 – Carbonia (CI)
Capitale Sociale: € 337.750,00
P.IVA e n. iscriz. Reg. Imprese di Cagliari: P. I.: 02745530929 - REA n. 221044

DISCIPLINARE
PER LA TENUTA DELL'ALBO DEI FORNITORI
DI BENI E DI SERVIZI

ART. 1 - DEFINIZIONE DELL'ALBO

L'Albo dei Fornitori consiste in un elenco di operatori economici, aventi i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dal Codice dei Contratti, ritenuti qualificati ad effettuare forniture di beni e prestazioni di servizi in favore della SO.MI.CA. S.p.A. Società Unipersonale del Comune di Carbonia.
Il ricorso all'Albo Fornitori è previsto per l'approvvigionamento di beni e servizi in economia di valore, al netto di IVA, non superiore alle soglie stabilite dal Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia della SO.MI.CA. S.p.A. approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 01/02/2010

Resta ferma la facoltà della Società di non ricorrere alle ditte iscritte all'albo, o di ricorrervi parzialmente, nelle seguenti ipotesi:
- Quando si tratti di forniture di beni e servizi che, per la loro peculiarità tecnica o qualitativa o per il grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'albo, anche ai sensi dell'art.5 Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia – Disposizioni speciali per alcune tipologie di servizi
- Qualora la Società, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto alle ditte iscritte, invitando o interpellando anche altre ditte ritenute idonee.

ART. 2 – SETTORI E CATEGORIE DI ISCRIZIONE

Le Ditte, aventi i requisiti, sono iscritte all'Albo dei fornitori in una o più categorie merceologiche.
Tali categorie sono identificate sia per codice che per descrizione e sono indicate nell'allegato "B" al presente disciplinare.

L'identificazione e la scelta delle categorie merceologiche alle quali le ditte fornitrici di beni e servizi intendono essere iscritte, deve trovare debito riscontro nella documentazione allegata relativa all'oggetto sociale, nonché all'attività iniziata e regolarmente dichiarata alla CCIAA di appartenenza, ovvero, laddove ricorra la fattispecie, l'eventuale certificato di iscrizione all'Albo professionale di riferimento. In assenza della idonea documentazione, relativa all'inizio di attività per le categorie merceologiche prescelte, il legale rappresentante della ditta deve presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunque provvisoria in attesa della necessaria documentazione camerale, senza la quale l'istanza di iscrizione all'albo non può essere accettata.

Non è consentita la presentazione - da parte di un unico soggetto - di domanda di iscrizione per una categoria merceologica contemporaneamente in forma individuale e in forma associata.

ART. 3 - SOGGETTI INTERESSATI E REQUISITI DI ISCRIZIONE

Possono presentare istanza di iscrizione all'albo tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti di ordine generale e d'idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del D.lgs 163/2006 e s.m.i (Codice dei Contratti e degli appalti).

A tal fine, le ditte dovranno presentare dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante/ procuratore generale/procuratore speciale (in caso di sottoscrizione apposta da procuratore è necessario allegare i documenti attestanti i poteri di firma), da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari, per le società in accomandita semplice , da tutti i soci muniti del potere di rappresentante per le altre società, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 utilizzando l'apposito modulo-dichiarazione unica allegato "A".

Nella suddetta documentazione i legali rappresentanti dovranno dichiarare:

1) di aver preso piena ed integrale conoscenza del Disciplinare per la tenuta dell'Albo fornitori di beni e di servizi della SO.MI.CA. S.p.A.;

2) che l'impresa è regolarmente iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA territorialmente competente per attività inerenti alle categorie merceologiche per le quali si richiede l'iscrizione, come da certificato allegato ovvero, in caso di liberi professionisti, di essere iscritti all'Albo professionale di riferimento, come da certificato allegato;

3) Di possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D. Lgs n. 163/2006 richiesto per la partecipazione alle gare d'appalto;

4) che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata o concordato preventivo e che tali procedure non si sono verificate nell'ultimo quinquennio antecedente la data della presentazione della domanda e che non ha in corso alcuna procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni;

5) che a carico del titolare della ditta, ovvero del suo legale rappresentante, se trattasi di società, non è stato emesso provvedimento definitivo di applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 17.12.1956, n. 1423, come modificata dalla Legge 18.09.1982, n. 646;

6) L'assenza di sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o delitti da parte de titolare dell'impresa o del suo legale rappresentante ovvero degli amministratori muniti di rappresentanza ove si tratti di S.p.A. o di s.r.l. ovvero relativo ai soci accomandatari se si tratti di s.a.s. ovvero ancora a tutti i soci se si tratti di s.n.c. ;

7) che l'impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

8) che l'impresa non si è resa colpevole, nell'eseguire altre forniture, di negligenze o malafede;

9) l'inesistenza a carico dell'impresa di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;

10) Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti;

11) Di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti;

12) di non essere incorsa nelle cause di divieto, di sospensione e di decadenza previsti dall'art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575, in riferimento agli artt. 2, comma 1; 3 comma 1; 4 comma 4 e 6 del D. Lgs. 08.08.1994 n. 490;

13) che l'impresa:

(per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):

di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;

(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000):

l'ottemperanza agli obblighi di assunzione previsti dalle norme della suddetta legge;

14) di essere informati che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali e i dati giudiziari, verranno raccolti in un archivio cartaceo e informatico e saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti al procedimento amministrativo di istituzione e gestione dell'Albo fornitori, per la verifica della sussistenza di cause di incapacità a trattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della vigente normativa, per controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, per lo svolgimento delle operazioni di gara e per la stipulazione di eventuale contratto o emissione di ordinativi d'acquisto.

Riguardo ai requisiti di idoneità professionale, secondo quanto previsto all'art. 39 del D.Lgs 163/2006 e s.m. i., le ditte dovranno allegare:

- Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato con indicazione specifica della attività risultanti dal proprio oggetto sociale da cui risulti il nome ed il tipo di impresa, il nome ed i dati anagrafici del legale rappresentante e per la società la composizione dell'organo amministrativo e di poteri ad esso spettanti. Il predetto certificato dovrà essere rilasciato in data non anteriore a sei mesi da quella della presentazione della domanda di iscrizione ovvero in caso di liberi professionisti, l'eventuale certificato di iscrizione all'Albo professionale di riferimento.

ART. 4 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Gli operatori economici interessati potranno presentare richiesta di iscrizione all'Albo Fornitori di questa Società, secondo le seguenti modalità, in qualunque momento, ai sensi dell'art. 45 del Codice dei Contratti.

Le domande, rese legali mediante apposizione di marca da bollo di valore adeguato, dovranno essere redatte utilizzando esclusivamente l'apposito modulo-dichiarazione Unica Allegato "A" predisposto dall'Ufficio Amministrativo della SO.MI.CA. S.p.A., debitamente compilato e sottoscritto, specificando le categorie merceologiche di cui all'allegato "B" per le quali gli operatori fanno richiesta di iscrizione e corredate dalla documentazione richiesta.

Il suddetto modulo è scaricabile dal sito internet del Comune**, alla sezione "SO.MI.CA. S.p.A.".**

Le istanze di partecipazione e tutta la documentazione allegata dovranno pervenire in busta chiusa, recante all'esterno Ragione Sociale e indirizzo del mittente, nonché, **a pena di esclusione**, la dicitura "Richiesta di iscrizione Albo Fornitori" al seguente indirizzo: SO.MI.CA. S.p.A. – Ufficio Amministrativo – Via Lubiana, n. 348 09013 CARBONIA.

Le domande potranno essere inviate a mezzo del servizio poste italiane S.p.A o tramite agenzie di recapito autorizzate o consegnate direttamente a mano, presso l'Ufficio Amministrativo – Via Lubiana, n. 348, 09013 CARBONIA dal lunedì al giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00

L'invio del plico contenente la domanda di iscrizione e la documentazione allegata è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità della SO.MI.CA. S.p.A. per eventuali disguidi postali o di altra natura che non consentano al plico di giungere a destinazione.

In caso di carenza anche di uno solo dei requisiti d'iscrizione indicati al precedente art. 3, la SO.MI.CA. S.p.A. procederà al rigetto della domanda d'iscrizione. In caso di domanda accoglibile ma incompleta la Società richiederà l'integrazione della stessa indicando i tempi e le modalità di inoltro. La mancata osservanza di tali tempi e modalità comporta la non accoglibilità dell'istanza, senza ulteriori avvisi.

La sottoscrizione della richiesta di iscrizione non va autenticata. Ad essa dovrà essere allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento del rappresentante della ditta firmatario dell'istanza.

ART. 5– ISTITUZIONE DURATA E AGGIORNAMENTO ALBO

L'Albo fornitori della SO.MI.CA. S.p.A. viene formato ogni tre anni ed aggiornato con cadenza semestrale.

L'Albo sarà strutturato in due sottosezioni:

A) Sezione I: Fornitori di beni;
B) Sezione II: Fornitori di servizi

L'elenco delle ditte iscritte all'Albo per una o più categorie merceologiche sarà approvato con deliberazione dell'Amministratore Delegato. Dell'avvenuta istituzione verrà data notizia mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune.

Le domande di iscrizione, potranno essere presentate, secondo le modalità di cui al precedente art. 4, in qualunque momento.

Tuttavia in fase di prima applicazione del presente disciplinare, l'elenco delle ditte iscritte all'Albo verrà redatto tenendo conto delle domande di iscrizione pervenute entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione di apposito Avviso per la formazione del medesimo all'Albo pretorio del Comune di Carbonia, per poi essere aggiornato semestralmente.

Per ciascuna categoria merceologica di cui all'allegato "B", l'ordine di l'iscrizione all'Albo fornitori è effettuata in base al numero progressivo attribuito dal Protocollo della Società.

Le domande eventualmente pervenute oltre il predetto termine di 30 giorni verranno prese in considerazione in sede di aggiornamento dell'Albo, previa verifica dei requisiti richiesti.

La SO.MI.CA. S.p.A. può effettuare a suo insindacabile giudizio revisioni generali e parziali dell'Albo e può richiedere alle ditte iscritte di rinnovare le dichiarazioni fatte in sede di iscrizione nonché di integrarle sia sulla base di nuove previsioni legislative che sulla base di specifiche esigenze di conoscenza della affidabilità professionale.

ART. 6 - CAUSE DI NON ISCRIVIBILITÀ E CANCELLAZIONE

Il provvedimento di cancellazione o di non iscrizione è disposto nei seguenti casi per le ditte:

a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione o cessazione di attività, di concordato preventivo, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
b) nei confronti del cui titolare, se trattasi di ditta individuale, dei cui soci, se trattasi di società in nome collettivo, dei cui soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, dei cui amministratori con poteri di rappresentanza, se trattasi di altre società, sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità o serietà professionale;
c) nei confronti dei soggetti di cui all'art. 5 e di cui all'allegato n.5 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia", qualora nei loro confronti sussista una delle ipotesi di cui all'allegato n.1 del d. lgs. 490/94;
d) che nell'esercizio della loro attività abbiano tenuto un comportamento contrario alle norme di correttezza e buona fede o che comunque risultino scarsamente affidabili per il modo in cui hanno eseguito precedenti contratti;
e) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori o con il pagamento di imposte o tasse previste dalla legislazione vigente;
f) che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative alle precedenti lettere o non abbiano adempiuto all'obbligo di comunicazione di cui al precedente articolo;
g) che abbiano per più di tre volte declinato l'invito a gara senza fornire valide motivazioni alla rinuncia ovvero non abbiano minimamente riscontrato in alcuna forma l'invito a gara ricevuto; in tal caso la cancellazione avverrà solo per la categoria merceologica interessata;
h) che, risultate aggiudicatarie di forniture, non abbiano ottemperato agli obblighi contrattuali e si siano rese colpevoli di gravi inadempienze (reiterati ritardi non giustificati nelle consegne, ripetute contestazioni al momento della consegna dei beni e delle prestazioni del servizio, ecc..).

La non iscrizione, o la cancellazione, è disposta con provvedimento dell'Amministratore Delegato.

La ditta nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di cancellazione non può chiedere di nuovo la iscrizione prima che siano trascorsi 12 mesi dalla cancellazione. La

SO.MI.CA. S.p.A. si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l'istanza di reiscrizione.

Le ditte iscritte all'Albo sono tenute a comunicare tempestivamente all'Ufficio Amministrativo della SO.MI.CA. S.p.A. ogni variazione o aggiornamento in ordine ai requisiti di iscrizione, nonché di ogni altro elemento utile per contattare ed invitare a gara la ditta (indirizzo, indirizzo di posta elettronica, telefono, ecc.). Tali comunicazioni, ove possibile, dovranno avvenire preferibilmente utilizzando la posta elettronica certificata (PEC). Le comunicazioni di variazione di ragione sociale, assetto societario, fusioni od assorbimento di società dovranno essere comprovate da certificato aggiornato della CCIAA e supportate da idoneo atto notarile.

ART. 7 - MODALITA' DI INVITO A TRATTATIVA.

L'inserimento all'Albo Fornitori della SO.MI.CA S.p.A. non comporta l'automatica garanzia di invito a tutte le trattative bandite sulla base delle categorie merceologiche per cui si è iscritti.
Per la scelta dei fornitori da invitare si utilizzerà il criterio della rotazione tra gli iscritti alla categoria merceologica interessata.

ART. 8 - DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali e i dati giudiziari, verranno raccolti in un archivio cartaceo e informatico e saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti al procedimento amministrativo di istituzione e gestione dell'Albo fornitori, per la verifica della sussistenza di cause di incapacità a trattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della vigente normativa, per controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, per lo svolgimento delle operazioni di gara e per la stipulazione di eventuale contratto o emissione di ordinativi d'acquisto.

I dati personali sono trattati all'interno della Società e sono oggetto di comunicazione o diffusione a soggetti diversi solo nei casi ammessi da norme di legge e di regolamento, tra cui la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà o certificazione previste dal D.P.R. 445/2000.

Il titolare del trattamento è la SO.MI.CA. S.p.A. nella persona del suo Amministratore Delegato.

L'Amministratore Delegato.
Ing. Giacomo Guadagnini